

SUNTO DEL RICORSO R.G. 8594/2021 T.A.R. LAZIO

Con ricorso al T.A.R. del Lazio sede di Roma, il Sig. Paolo Gabrielli chiedeva disporsi la modifica della graduatoria di merito approvata con atto n. 0173327 del 30 giugno 2021 come modificata con provvedimento n.0198385 del 22 luglio 2021, relativa al “*Bando di concorso pubblico per il reclutamento di n.175 dirigenti di seconda fascia*”, in virtù del quale veniva approvata “la graduatoria degli idonei del “*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*”, con collocazione dell’esponente alla posizione n. 207 nonché della lettera del 25 giugno 2021 di rigetto dell’istanza di riesame del punteggio titoli presentata in data 25 maggio 2021 e ogni ulteriore atto.

Ciò, sulla base di alcuni articolati motivi, in primo luogo, in ordine alla legittimazione ad agire per concretezza di interesse del Dott. Paolo Gabrielli ad impugnare la graduatoria finale del concorso pubblico e non l’atto endo - procedimentale della deliberazione di valutazione dei titoli.

In particolare, il Dott. Paolo Gabrielli con propria istanza del 25 maggio 2021, aveva chiesto che la Commissione procedesse in autotutela alla revisione alla decisione di valutazione dei propri titoli perché illegittima e lesiva dei propri diritti atteso che non era stati valutati alcuni titoli che ne avrebbero, invece, determinato la sua collocazione in posizione più apicale rispetto al vertice della graduatoria.

La commissione con provvedimento del tutto abnorme ed erroneo dichiarava di non esaminarla perché “*la valutazione dei titoli è una fase della procedura concorsuale conclusa prima dell’avvio della prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio...*”.

Contrariamente a quanto riferito, la rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso – trattandosi di atto infra-procedimentale – non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell’avvio del procedimento a soggetti diversi da quelli interessati alla

modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l'illegittimità del punteggio al controinteressato.

In secondo luogo veniva denunciata l'illegittimità' del provvedimento di approvazione della graduatoria per incoerenza e contraddittorietà con i criteri di valutazione precedentemente stabiliti per omessa valutazione di "Titoli accademici o di studio", del ricorrente, utili ai fini della migliore collocazione nell'ambito della stessa.

L'esponente, per effetto dell'attribuzione dei punteggi ulteriori, in virtù delle abilitazioni conseguite e del giusto riconoscimento di altri titoli accademici e pubblicazioni non valutate, avrebbe ottenuto complessivi 74,73 punti (3,62 titoli + 71,11 del voto orale) e si collocherebbe nella posizione n.162 della graduatoria finale.

Il ricorso in epigrafe riportava dunque le seguenti **CONCLUSIONI:**

NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso, modificare *in parte qua* la graduatoria approvata in data 30/06/2021, pubblicata in pari data, e successivamente rettificata in data 22/07/2021 ed ogni ulteriore atto ad esso presupposto, collegato e/o connesso, con attribuzione all'odierno ricorrente dell'ulteriore punteggio cui il medesimo ha diritto in virtù dei titoli indicati ma omessi nella loro valutazione e, per l'effetto, riconosciutogli il punteggio complessivo di **n.74,73** come esplicito in ricorso, dichiararlo vincitore nella posizione n. **162**, o in quella diversa che comunque risulterà di giustizia.

Condannare l'Agenzia delle Entrate, alla rifusione delle spese processuali del giudizio.

IN VIA CAUTELARE: Emanare le misure cautelari più idonee, secondo le circostanze, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale, nel merito, del ricorso, ivi compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria del 30/6/2021 approvata con atto n. 0173327 del 30 giugno 2021 come modificata con provvedimento n.0198385 del 22 luglio 2021.

Alatri, 13 aprile 2022

Avv. Fabio Padovani